

**DETERMINAZIONE n. 29 del 26.06.2020**

**OGGETTO: RdO - MEPA n. 2391120/2019 per l'affidamento del servizio di vigilanza e reception per gli uffici della sede centrale ACI in Roma. Integrazione nei limiti di cui alla determina di affidamento n. 72 del 04.12.2019 e rinegoziazione del contratto nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione, di contenimento e di sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19.**

**CIG n. 8034356051**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

**VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

**VISTO** il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 novembre 2021, l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari Generali;

**VISTA** la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

**VISTO** il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

**VISTA** la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO** il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

**VISTO** l'art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 - ter del D.L. 179/2012;

**CONSIDERATO** che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

**VISTO**, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

**VISTI** gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

**VISTE** le Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017,

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/4/2020;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTE** le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*) e n.2 del 12.03.2020 (*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e con

le quali sono state diramate prescrizioni affinché gli enti pubblici rendano disponibili dispositivi di sicurezza ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

**VISTI** il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

**VISTE** le Direttive, dalla n. 1 alla n.10, del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguente chiusura fisica degli uffici, prorogata, di volta in volta, fino al 18 maggio, salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento;

**VISTA**, in particolare, la Direttiva n.10 del Segretario Generale che ha disciplinato le attività lavorative dal 19 maggio 2020, con la progressiva riapertura fisica degli uffici in sicurezza, per lo svolgimento delle attività lavorative indifferibili da rendere in presenza negli uffici dell'Ente, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di sede centrale di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, così come disciplinato dal CCNL 12.2.2018 - Funzioni centrali, e secondo quanto disposto dal Protocollo nazionale condiviso e siglato il 6 maggio scorso dalle OOSS rappresentative e dall'Amministrazione e dal Protocollo di sede centrale sottoscritto in data 13 maggio 2020 con i rappresentanti RSU centrali;

**VISTE** le indicazioni della Commissione Europea, in seguito al dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID 19, adottate con Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19", nelle quali sono evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;

**VISTA** la delibera dell'ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, recante prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica e sull'esecuzione delle relative prestazioni, che, nel richiamare preliminarmente i chiarimenti forniti dalla Commissione, con la citata Comunicazione 2020/C 108 I/01, fornisce indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione dei contratti, anche nell'ottica di promuovere una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti e gli operatori economici;

**RICHIAMATO**, in particolare, il paragrafo II – Fase di esecuzione del contratto - della predetta delibera dell'ANAC n.312 del 9 aprile 2020, laddove espressamente riporta che *ai sensi dell'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;*



**EVIDENZIATO**, alla luce di quanto suesposto, che le suddette restrizioni e le attuali modalità di lavoro in forma agile, nonché la chiusura fisica degli uffici, centrali e territoriali, dell'Ente, a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 18 maggio 2020, come da disposizioni del Segretario Generale dell'Ente, in ottemperanza ai provvedimenti adottati dal Governo e dalle Autorità competenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, hanno determinato la temporanea sospensione/riduzione dei contratti ad esecuzione continuata e/o periodica per i servizi ad alta intensità di manodopera, retribuiti sulla base delle ore o delle attività svolte, e dei costi orari/unitari come specificati nei singoli contratti, con la conseguente necessità di definire sia gli aspetti relativi all'adempimento delle prestazioni, ed al pagamento dei corrispettivi convenuti, sia quelli relativi al rispetto ed alla salvaguardia delle spettanze retributive e contributive dei dipendenti delle ditte stesse;

**CONSIDERATO** che, con propria determinazione a contrarre n. 49 del 18.09.2019, per le motivazioni nella stessa esposte,

- è stato autorizzato l'espletamento della procedura sottosoglia n. 27/2019, mediante RDO sul MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica), CIG n. 8034356051, per l'affidamento del servizio di vigilanza, portierato/reception e servizi connessi presso gli uffici della Sede Centrale dell'ACI, via Marsala n. 8, via Magenta n. 5 e via Solferino n. 32, per un periodo di sei mesi e per un importo massimo di € 210.000,00 oltre IVA;
- è stata approvata la documentazione di gara ed, in particolare, la lettera di invito disciplinante la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta, con l'esplicitazione dei pesi, degli elementi e dei criteri motivazionali di assegnazione dei punteggi all'offerta tecnica sotto il profilo qualitativo e quantitativo nonché le condizioni generali di esecuzione del servizio;
- è stata nominata Responsabile del procedimento la dott.ssa Eleonora Manzionna, funzionario dell'Ufficio Acquisti del Servizio Patrimonio;
- è stato autorizzato l'accantonamento della somma di € 4.200,00, quantificata in via previsionale per la costituzione del Fondo di cui all'art. 113 del Codice;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n.72 del 04.12.2019, con la quale, all'esito della RdO MEPA n. 2391120 e della conclusione del procedimento, ai sensi degli articoli 32, 33 e 36 del Codice di contratti pubblici, è stato affidato, alla Società Unisecur S.r.l., il servizio di vigilanza, portierato/reception, collegamento allarme e servizi connessi presso i locali della sede centrale dell'ACI, via Marsala 8, via Solferino 32 e via Magenta 5, per il periodo dal 1.01.2020 al 30.06.2020 e per un importo complessivo di € 210.000,00 oltre IVA di cui € 198.483,30 oltre IVA per i servizi di base ed € 11.516,7 oltre IVA per le eventuali estensioni nei limiti dell'art. 106 del Codice, da contabilizzare sul conto di costo n. 4410718002 a valere sul *budget* di gestione assegnato, per l'esercizio finanziario 2020 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore 1101, C.d.R. 1100;

**DATO ATTO** che, come da offerta economica formulata dalla Società Unisecur S.r.l in sede di partecipazione alla procedura in argomento, il suddetto importo complessivo è stato determinato sulla base del presumibile fabbisogno di monte ore pianificato in sede di progettazione del contratto e dei costi orari di aggiudicazione, come di seguito dettagliati:

- € 21,50 oltre IVA, per il servizio di vigilanza;
- € 12,70 oltre IVA, per il servizio di reception/portierato;
- € 100,00 oltre IVA, quale canone mensile per il collegamento dell'impianto allarme;

**TENUTO CONTO** che, come da documentazione agli atti, in considerazione della chiusura fisica degli uffici, di volta in volta, sono state fornite indicazioni alla società Unisecur S.r.l sia in merito al periodo di sospensione/riduzione del servizio come definito nel contratto sottoscritto in data 05.12.2019, sia in merito alle modalità operative delle prestazioni previste nel programma operativo;

**PRESO ATTO**, come evidenziato dal responsabile del procedimento, che:

- in considerazione della chiusura fisica degli uffici della sede centrale siti in Roma, via Marsala 8, via Solferino 32 e via Magenta 5, il servizio ordinario di vigilanza/reception è stato sospeso dal 17 al 31 marzo e dal 1° al 30 aprile 2020 e ridotto in maniera rilevante dal 1° al 18 maggio 2020;
- su richiesta espressa dell'Ente, sono stati assicurati saltuariamente servizi straordinari di apertura e controllo della sede di via Marsala per garantire l'esecuzione di prestazioni straordinarie di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti, come da documentazione agli atti;
- dal 23 marzo 2020 è cessato definitivamente il presidio di reception presso l'immobile di via Magenta 5, a supporto del Servizio Gestione PRA, a seguito dell'attivazione, da parte della Proprietà dello stabile, del servizio di portierato/vigilanza condominiale, con conseguenti oneri gestiti nell'ambito del contratto di locazione;
- alla fine del mese di giugno, il contratto risulta consumato per circa € 134.500,00 esclusa IVA, con un residuo di circa € 75.500,00 esclusa IVA rispetto all'importo massimo autorizzato con la citata determinazione n. 72 del 04.12.2019;
- a seguito della riapertura fisica degli uffici dal 19 maggio us, il servizio è ripreso in maniera ordinaria presso le sedi di via Marsala e via Solferino, con una riduzione del personale impiegato, atteso che, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, almeno fino al mantenimento dello stato di emergenza, le modalità di interazione con l'Ente e di svolgimento delle prestazioni contrattuali proseguono secondo le disposizioni contenute nei richiamati Protocolli, nazionale e di sede centrale, ed, in particolare nella sezione rubricata "*Modalità di accesso dei fornitori esterni*";
- tenuto conto del personale impiegato presso gli accessi presidiati ed utilizzati in sicurezza e le postazioni funzionanti, nel rispetto delle misure di distanziamento fisico, nonché dell'orario di servizio e dei costi unitari, la spesa mensile ammonta presuntivamente a circa € 20.000,00 con oscillazioni fino ad € 23.000,00 in caso di servizi straordinari a richiesta;

**DATO ATTO** che la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione (c.d. *factum principis*), appaiono configurare, per le caratteristiche di impossibilità oggettiva, imprevedibile, assoluta e insuperabile, un'ipotesi di causa di forza maggiore ad effettuare la prestazione da parte dell'operatore economico ed a ricevere la prestazione da parte del committente, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati, e quindi senza che possa delinarsi, in capo a ciascuna delle due parti, alcun profilo di responsabilità contrattuale per il mancato adempimento, come peraltro argomentato dalle recentissime osservazioni della dottrina e dall'ANAC;

**RAPPRESENTATO** che siffatto evento grave ed eccezionale, del tutto estraneo alla volontà dei contraenti, non prevedibile, peraltro, al momento della conclusione del contratto, in effetti si è sostanziato nell'impossibilità temporanea a svolgere la prestazione tanto che, secondo orientamento prevalente ed in linea con i principi generali assunti dalla giurisprudenza in materia di impossibilità sopravvenuta, si potrebbe configurare l'ipotesi declinata dall'articolo 1467 c.c. quale presupposto di fatto per la sua applicazione, che giustificerebbe soluzioni temporanee ed eccezionali, da adottare in ragione di ogni singolo assetto degli interessi contrattuali e delle condizioni previste negli stessi contratti, fino al termine della attuale situazione di emergenza per contenerne le ripercussioni economiche e nel rispetto dei principi del Codice di contratti pubblici e delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti;

**VISTI** l'art.106, comma 1, lett.c, del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di modificare un contratto senza una nuova procedura di affidamento qualora *la modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti* e l'art. 107, comma 3, del Codice dei contratti, ai sensi del quale *"la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale"*;

**EVIDENZIATO** che il contratto in corso con la Società Unisecur S.r.l prevede la facoltà dell'ACI, ove si renda necessario, di ricorrere all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza dell'importo massimo autorizzato e, comunque, nei limiti dell'art. 106 del Codice dei contratti;

**RAVVISATA** la convenienza e l'utilità di rimodulare il programma operativo di cui al contratto in corso con la Società Unisecur S.r.l nonché di estendere il periodo di efficacia del contratto fino al 15 ottobre 2020 in ragione dell'andamento del servizio e della presumibile spesa mensile, senza che ciò comporti un effettivo incremento di spesa per l'Ente, trattandosi di importi già determinati in sede di gara ed autorizzati con la citata determinazione n.72 del 04.12.2019 di affidamento della procedura, atteso che, comunque, l'interesse pubblico è garantito nella misura in cui gli strumenti normativi che si possono adottare sono finalizzati a garantire l'equilibrio delle posizioni contrattuali escludendo il rischio di eludere, in fase di esecuzione, le regole fissate negli accordi contrattuali;

**CONSIDERATO** che la estensione e rimodulazione del programma operativo e della durata del contratto - stante l'emergenza sanitaria e la sospensione del servizio - sia coerente e conforme con i principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché con il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, declinato dagli articoli 1218, 1366 e 1375 del c.c., espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di «agire in modo da preservare gli interessi dell'altra» e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti, nonché uno strumento utile per ricomporre adeguatamente l'alterato equilibrio contrattuale, senza mutare in maniera sostanziale la natura, l'oggetto ed il valore economico del contratto, nel rispetto dei principi di concorrenza, par condicio e trasparenza;

**RAVVISATO** che la rimodulazione del programma contrattuale, con la suddetta Società, Unisecur Srl risponda, nel rispetto dei principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, all'interesse pubblico di ricomporre adeguatamente l'alterato equilibrio contrattuale e bilanciare, temperando le esigenze di entrambi i contraenti, l'assetto negoziale alla nuova realtà, in favore del legittimo affidamento delle parti al mantenimento del contratto in corso secondo il progetto di gara e l'offerta formulata, anche per garantire il risultato finale e l'economicità gestionale del processo di acquisto, nel rispetto della salvaguardia delle spettanze retributive e contributive dei dipendenti delle ditte e della continuità del rapporto di lavoro;

**PRESO ATTO** che, nell'ambito delle verifiche effettuate, la Società Società Unisecur S.r.l risulta in possesso del DURC prot. INPS n.21431774 del 17.06.2020, con validità fino al 15.10.2020 attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

**VISTO** l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione, ai sensi del quale «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTE** le indicazioni dell'ANAC fornite con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;

**PRESO ATTO** che il CIG dell'ANAC rilasciato dall'ANAC resta confermato ed è il n. 8034356051;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

### **DETERMINA**

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell'istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di richiamare la propria determinazione n.72 del 04.12.2019, con la quale, all'esito della RdO MEPA n. 2391120 e della conclusione del procedimento, ai sensi degli articoli 32, 33 e 36 del Codice di contratti pubblici, è stato affidato, alla Società Unisecur S.r.l, il servizio di vigilanza, portierato/reception, collegamento allarme e servizi connessi presso i locali della sede centrale dell'ACI, via Marsala 8, via Solferino 32 e via Magenta 5, per il periodo dal 1.01.2020 al 30.06.2020 e per un importo complessivo di € 210.000,00 oltre IVA di cui, € 198.483,30 oltre IVA per i servizi di base ed € 11.516,7 oltre IVA per le eventuali estensioni nei limiti dell'art. 106 del Codice, contabilizzata sul conto di costo n. 4410718002 a valere sul *budget* di gestione assegnato, per l'esercizio finanziario 2020 al Servizio Patrimonio.

Di prendere atto che, a seguito del dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID-19 e dei successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, come da Direttive, dalla n. 1 alla n.10, del Segretario Generale dell'Ente, che hanno recepito le suddette disposizioni e le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 e n.2 del 12.03.2020 in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, è stata, di volta in volta, predisposta la chiusura fisica degli uffici, centrali e territoriali, fino al 18 maggio 2020.

Di dare atto che, in considerazione della chiusura fisica degli uffici della sede centrale siti in Roma, via Marsala 8, via Solferino 32 e via Magenta 5, il servizio ordinario di vigilanza/reception è stato sospeso dal 17 al 31 marzo e dal 1° al 30 aprile 2020 e ridotto in maniera rilevante dal 1° al 18 maggio 2020.

Di prendere atto che siffatto evento grave ed eccezionale, del tutto estraneo alla volontà delle parti contraenti, Unisecur Srl ed ACI, non prevedibile, peraltro, al momento della conclusione del contratto, in effetti si è sostanziato nell'impossibilità temporanea a svolgere la prestazione per causa di forza maggiore e ha, di conseguenza, comportato una situazione di temporanea impossibilità oggettiva alla esecuzione dei servizi di reception/vigilanza, per la società fornitrice, e per l'Ente, in quanto committente, a riceverla.

Di autorizzare, per l'effetto, la rimodulazione del programma operativo contrattuale definito nel suddetto contratto, come di seguito indicato:

- mantenimento presidio di vigilanza/ reception presso le sedi ACI di via Marsala n.8 e via Solferino n.32, e prosecuzione del servizio di collegamento dell'impianto allarme, secondo le modalità fissate nei Protocolli di sede centrale in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito e, comunque, secondo le prescrizioni indicate nel contratto in corso stipulato in data 05.12.2019 e verso corrispettivo di:
  - € 21,50 oltre IVA, quale costo orario per il servizio di vigilanza;
  - € 12,70 oltre IVA, quale costo orario per il servizio di reception/portierato;
  - € 100,00 oltre IVA, quale canone mensile per il collegamento dell'impianto allarme;
- cessazione del servizio di reception/portierato presso lo stabile di via Magenta n.5.

Di dare atto che, alla fine del mese di giugno, il contratto risulta consumato per circa € 134.500,00 e di stabilire che il contratto avrà efficacia fino al 15 ottobre 2020 per l'importo complessivo residuo di € 75.500,00 esclusa IVA, ferma restando la facoltà di cessare il contratto ove il suddetto valore economico venisse consumato prima della data di scadenza.

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

Di stabilire che la suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 4410718002 a valere sul *budget* di gestione assegnato, per l'esercizio finanziario 2020 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore 1101, C.d.R. 1100.

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Unisecur Srl, tramite piattaforma dedicata: DURC prot. INAIL n.21431774 del 17.06.2020, con validità fino al 15.10.2020;
- il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento, la d.ssa Eleonora Manzionna avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione e di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione del servizio e il pagamento del corrispettivo.

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che è confermato il CIG n. 8034356051.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- o di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

**VISTO:**

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente  
(Giuseppa Scimoni)